

33707-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Gaetano De Amicis
Angelo Capozzi
Giuseppina A. R. Pacilli
Maria Sabina Vigna
Debora Tripiccione

- Presidente -

- Relatore -

Sent.n.sez.914/25
UP - 4/07/2025
R.G.N 14356/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Milano

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte e la nota spese depositata dal difensore della parte
civile, Avvocato [REDACTED] la quale ha depositato allegati aventi ad
oggetto le relazioni dei servizi sociali sul nucleo familiare [REDACTED]

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano, all'esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, riconosciute a [REDACTED] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta al predetto in relazione al reato di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen. ad anni due di reclusione, confermando l'applicazione della pena accessoria ex art 34 cod.

M

pen. della sospensione della responsabilità genitoriale per la durata di anni quattro e mesi otto, oltre alla condanna ^{al}risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Si contesta all'imputato di avere maltrattato, alla presenza dei figli, la coniuge convivente [redacted] anche durante lo stato di gravidanza, con comportamenti vessatori e denigratori accompagnati da ricorrenti manifestazioni di aggressività e offese di natura verbale e fisica. Fatto commesso nel 2023 con permanenza attuale. (de)

2. Ricorre per cassazione [redacted] deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato. Difettano sia il dolo che il requisito della abitudine delle condotte contestate. Inoltre, sebbene il narrato della parte civile sia generico e contraddittorio, la attendibilità della donna non è stata verificata mediante riscontri da fonti esterne.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. La Corte d'appello non ha considerato che i figli dell'imputato erano affetti da patologie psichiche fisiche sin dalla nascita. Difetta qualunque perizia volta a sostenere la compromissione dello sviluppo dei figli dell'odierno ricorrente; la condotta maltrattante contestata è incompatibile con la totale assenza di timore del figlio minore nei confronti del padre evidenziato in sentenza. Anche gli assistenti sociali del Comune di [redacted] nell'ambito del procedimento di separazione, sottolineano che il figlio maggiore della coppia, [redacted] pensa alle chiamate e agli incontri con il padre come a delle esperienze piacevoli in cui giocare e divertirsi. Infine, la parte civile non ha mai riferito della presenza dei figli minori nel corso dei litigi.

Quanto aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza, si tratta di una contestazione erronea, illogica e contraddittoria: la sentenza parla di condotte vessatorie nel corso della gravidanza senza tuttavia indicare in cosa sarebbero consistite ed è in palese contraddizione con quanto riferito dalla parte civile nella querela del 10 dicembre 2023, ove non ha riportato alcun episodio maltrattante subito durante i ricoveri legati alle gravidanze. Peraltro, nel capo di imputazione si contestano episodi verificatisi solo dopo la seconda gravidanza.

2.3. Violazione di legge in relazione all'applicazione della sanzione accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

W

2.I primi due motivi costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa Sede.

L'affermazione di responsabilità è stata correttamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e non necessitanti di riscontri, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso ed in linea con l'orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

La Corte di appello ha, inoltre, dato atto che il narrato accusatorio della [REDACTED] aveva trovato riscontri nei *files* audio e nei numerosi messaggi prodotti con la querela, che confermavano le minacce e l'atteggiamento intimidatorio dell'imputato nei confronti della moglie,

Pertanto, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, il che non è nella fattispecie.

Correttamente, per la reiterazione di condotte abusive, i fatti sono stati sussunti nel delitto di cui all'art. 572 cod. pen. ed è stato ritenuto, altresì, sussistente il dolo, contestato in termini assertivi dal ricorrente con argomentazioni fondate sulla lettura atomistica degli episodi aggressivi, viceversa riconducibili, per il carattere di quotidiana sistematicità, nel reato abituale.

(della) 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura proposta in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 572, secondo comma cod. pen., oltrechè essere articolata in fatto, è generica al confronto con la valutazione, compiuta dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato che la stessa risulta ampiamente provata sia in relazione ai maltrattamenti perpetrati durante la gravidanza della persona offesa, sia con riferimento alla presenza dei figli minori. Uno dei figli dell'imputato risulta affetto da handicap e necessita di costante supporto terapeutico e riabilitativo. Dopo avere dato atto di ciò, la Corte d'appello ha, con motivazione congrua e logica, ritenuto che il compendio probatorio abbia fornito conferma del disagio vissuto dal minore, diviso tra il naturale bisogno del padre e il senso di insicurezza derivante dalle condotte inappropriate dello stesso.

3. Il terzo motivo è fondato.

La Corte di appello, dopo avere riformato la sentenza con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate

aggravanti, ha ricalcolato la pena in anni due di reclusione, confermando nel resto quanto indicato nella sentenza di primo grado, ovvero le sanzioni accessorie di cui all'art. 34 cod. pen., indicate dal giudice di prime cure in misura pari ad anni quattro e mesi ~~7~~ otto. Tuttavia, tale articolo prevede che le sanzioni accessorie debbano avere durata doppia rispetto alla pena inflitta ~~da~~ all'imputato. (all)

È, quindi, evidente la violazione di legge, essendo stata applicata una sanzione in misura superiore a quella prevista dalla legge.

4. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, che va rideterminata in anni due. Il ricorso, nel resto, va dichiarato inammissibile. Infine, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted]

[redacted] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, che ridetermina in anni due. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 4 luglio 2025

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna

Il Presidente

Gaetano De Amicis

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Gaetano De Amicis

